

OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA' E ERGASTOLO OSTATIVO

Ilaria Garosi¹

Abstract: Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che apre ai permessi premio per gli autori di reati ostativi si impone una riflessione sugli strumenti e i criteri dell'osservazione scientifica della personalità che possa diventare patrimonio condiviso con la giustizia ed in particolare coi Magistrati di Sorveglianza. Tutto ciò diviene inoltre fondamentale se la categoria professionale volesse offrire il proprio contributo tecnico-scientifico al prossimo dibattito parlamentare che dovrà, nei tempi fissati dalla Corte Costituzionale, legiferare in merito all'ergastolo ostativo e libertà condizionale. Quest'articolo prova a riassumere il contenitore giuridico in tema di ergastolo ostativo per poi accennare a quali possono essere i fronti teorici sui cui sarebbe utile lavorare per fornire al legislatore uno strumento valido (e alternativo o complementare alla volontà di collaborare con la giustizia del detenuto) per la valutazione delle pericolosità sociale in particolare circa il pericolo di ripristino di condotte legate all'appartenenza mafiosa.

Parole chiave: esperto ex art. 80, ergastolo ostativo, osservazione della personalità, reato associativo, pericolosità sociale, risk assessment.

1. Il Contesto giuridico

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza 13/06/2019 n° 77633-16, ha stabilito che il mantenimento del condannato nello stato di detenzione, dopo il decorso del termine massimo di 25 anni, «si giustifica sempre e solo attraverso motivi legittimi di ordine penologico o per motivi di pericolosità».

Nella caso italiano, ad oggi, per i reati iscritti all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (articoli 22 c.p.; 4 bis e 58 ter O.P.) sono esclusi la concessione della liberazione condizionale e

¹ Psicologa, psicoterapeuta, esperto ex art. 80 O.P. presso CR San Gimignano, già professore a contratto di psicologia delle relazioni, Università degli Studi di Siena. Mail: ilagaro@gmail.com.

l'accesso ad altri benefici premiali e alle misure alternative alla detenzione qualora il condannato non collabori con la giustizia (per es. fornendo alle autorità elementi decisivi che consentano di prevenire le conseguenze del reato, facilitando l'accertamento dei fatti e l'identificazione dei responsabili di reati, oppure chiedendo il riconoscimento che la propria collaborazione possa essere qualificata come impossibile o inesigibile). Attraverso queste scelte il detenuto potrà dimostrare, unica via, la rottura di ogni legame mafioso, sovrapponendo di fatto l'assenza di collaborazione con la presenza oggettiva di pericolosità sociale.

La collaborazione è davvero inconfutabile e unico strumento per attestare l'assenza di legami associativi e il pericolo del loro ripristino? E' l'unico modo per escludere la pericolosità sociale del detenuto per i reati ostativi?

In Italia queste domande sono state poste dal Ministero della Giustizia già prima della pronuncia della Corte Europea. La «Commissione Palazzo», incaricata con decreto del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2013 di elaborare dei progetti di riforma dell'ordinamento penale, ha proposto, in particolare, di modificare le disposizioni in materia di ergastolo, di cui all'articolo 4 bis, al fine di sostituire la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale con una presunzione relativa. La Commissione ha, quindi, suggerito di prevedere altre circostanze per valutare i risultati del processo di reinserimento e l'assenza di legami con il gruppo criminale, al fine di rendere possibile l'accesso alla liberazione condizionale e ai benefici previsti dalla legge.

Inoltre, il 19 maggio 2015, il governo ha lanciato gli «Stati generali dell'esecuzione penale²», al fine di elaborare un progetto di riforma del sistema penitenziario. Da questa iniziativa è nata una proposta di riforma dell'articolo 4 bis volta ad introdurre un nuovo comma per offrire al condannato un'alternativa di «non collaborazione» che gli consenta di accedere ai benefici e alla liberazione condizionale introducendo il tema della giustizia riparativa, attraverso azioni volte a favore delle vittime e, più in generale, a favore della società.

Il nodo, come rilevato dalla Corte, sta nel fatto che la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata a una scelta libera e volontaria o alla persistenza di vincoli verso il gruppo di appartenenza né, d'altra parte, la scelta di collaborazione è realmente corrispondente alla volontà di dissociarsi. Del resto, ciò è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell'11 giugno 1993, la quale afferma che l'assenza di collaborazione non indicava necessariamente il mantenimento di legami con l'organizzazione mafiosa. Sono da valutare, quindi, se altre circostanze o altre considerazioni possono spingere il condannato a

² AA.VV. (2016) *Stati generali dell'esecuzione penale. Visti dall'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere penali italiane*. Pacini giuridica, Pisa.

rifiutarsi di collaborare, o se la collaborazione può, eventualmente, essere proposta a uno scopo meramente opportunistico, l'immediata equivalenza tra l'assenza di collaborazione e la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale finisce, di fatto, per non corrispondere al percorso reale di rieducazione del detenuto.

La CEDU ritiene che la personalità del condannato non possa rimanere fissata al momento del reato, ma possa evolvere durante la fase di esecuzione della pena proprio come base fondante della funzione di risocializzazione, che prevede che l'individuo possa rivedere in maniera critica il proprio passato antiggiuridico e, da lì, rifondare la personalità.

E, in seguito, anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 253/2019) nell'apertura alle misure alternative anche per chi non ha collaborato con la giustizia, ha evidenziato l'importanza e la possibilità di dimostrare la cessata appartenenza criminale e l'esclusione del pericolo di ripristino anche in altri modi.

La Consulta ha definito "irrazionale" la presunzione assoluta su cui fonda l'inammissibilità perché presuppone l'immutabilità della personalità del condannato e sviscerisce la credibilità degli strumenti e delle professionalità atte a valutarla, immaginando che tale valutazione sia possibile solo se condotta su un piano giudiziario attraverso l'accertamento della collaborazione.

Il trascorrere del tempo, invece, può comportare trasformazioni rilevanti nella personalità del condannato che, nel corso della detenzione, può risentire positivamente dell'opera di rieducazione.

La Consulta, quindi, introduce la necessità di un duplice piano di valutazione: quello del cambiamento della personalità e dell'attualità della pericolosità sociale in termini personali e quello della pericolosità data dal vincolo associativo. Risponde quindi aprendo ai permessi premi, chiedendo ai Magistrati di Sorveglianza e agli operatori coinvolti un'attenta valutazione e ponendo l'onere probatorio a carico del detenuto.

Per finire il quadro giuridico di riferimento attendiamo l'ordinanza anticipata dalla Corte Costituzionale con il comunicato stampa del 15 aprile 2021 che conferma l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo ma che sposta di un anno rimandando a maggio 2022 la decisione sull'apertura a ulteriori benefici premiali. In questo modo s'invita il parlamento a modificare la legge vigente inserendo paletti atti a garantire la sicurezza a fronte di una modifica dell'art. 4 bis che dovrà essere compiuta entro il limite temporale stabilito oltre il quale si dovrà pronunciare la Corte.

2. Qual è il contributo dell'esperto ex art. 80 O.P.³

Terminato il quadro giuridico di riferimento, basandomi anche sulla mia esperienza di Psicologo esperto ex art. 80 O.P., credo si renda necessaria una riflessione tecnico professionale da parte degli operatori del trattamento ed in particolare di quelli tenuti all'osservazione scientifica della personalità che consenta di colmare un vuoto teorico e metodologico al fine di rendere più possibile attendibile una valutazione di pericolosità sociale che non si basi esclusivamente su dati giuridici.

Nella pratica quotidiana, dalla sentenza della Corte del 2019 a oggi, sono molti i detenuti per reati ostativi a chiedere e talvolta ottenere, il beneficio del permesso premio senza che vi sia stata però una chiara condivisione fra gli operatori della giustizia e quelli del trattamento su quali siano effettivamente criteri, linee guida ecc. sulle quali poggiare una valutazione la più possibile oggettiva. L'istanza, in seguito alla sentenza citata, è divenuta ammissibile anche quando l'interessato, non abbia collaborato né chiesto riconoscimento della collaborazione impossibile o inesigibile. L'istante ha l'onere di allegare significativi elementi come prova di interruzione certa dei collegamenti con la criminalità organizzata e anche come dimostrazione che non vi è pericolo di ripristino.

Alla Magistratura di Sorveglianza spetta poi verificare, mediante un'istruttoria complessa, quanto dichiarato. L'istruttoria del Magistrato che prende avvio dall'istanza con relativa allegazione, segue più binari: da un lato le informazioni di polizia, DDA, contesto familiare di provenienza ecc. dall'altro le informazioni derivanti dall'istituto penitenziario.

L'equipe penitenziaria fornirà nella relazione chiamata "sintesi", informazioni relative alla condotta all'interno, all'adesione all'opera trattamentale e, con il contributo dell'esperto psicologo, l'osservazione della personalità.

In particolare sarà evidenziata la revisione critica rispetto al reato, la presenza eventuale di comportamenti odierni che richiamano atteggiamenti prevaricatori tipici della subcultura criminale di appartenenza, tratti antisociali, cambiamenti, ecc.

Già con la concessione dei permessi premio per questi particolari autori di reato, è apparso evidente quanto sarebbe utile un approfondimento e una condivisione fra tecnici della giustizia e esperti della psicologia, sulla "scientificità" dell'osservazione sulla quale poi si basano decisioni di massima responsabilità sociale. Ciò si ritrova anche nel recentissimo articolo firmato dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto,⁴ *"I giudizi di prognosi (...) affidati alla magistratura di sorveglianza non sono d'altra parte mai ciechi rispetto ai pericoli di recidiva*

³ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_25_4.page?previousPage=mg_1_25#

⁴ <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-ostativo-incostituzionalita-esibita-e-ritardi-del-legislatore-prime-note-all-ordinanza-97-2021>

nel delitto ove il condannato sia reimmesso, anche temporaneamente, nel contesto esterno, e poggiano invece su informative in ordine alla pericolosità che tanto più la aiutano a valutare correttamente quanto più sono approfondite ed aggiornate. Allo stesso modo l'a.g. utilizza i dati relativi all'osservazione penitenziaria, da cui apprezzare l'evoluzione della personalità del condannato in quel tempo della pena, che la Consulta più volte ci ha ricordato non dover mai essere parentesi ed occasione di mera incapacitazione, ma invece fecondo ed aperto al cambiamento; un tempo che si prolunga ed abbraccia mesi, anni ed intere stagioni di vita, come succede nel caso dei condannati alla pena dell'ergastolo. (...) In questa chiave l'effetto prodotto dalla sent. 253/2019 si è potuto cogliere, con gli occhi del magistrato di sorveglianza, anche negli istituti penitenziari, dove ha portato una ventata di aria nuova nelle Case Reclusione, in cui da decenni alcune persone erano ristrette, pietrificate in una dimensione in cui, non perseguita la scelta collaborativa, non sembrava più esservi spazio alla speranza. Non soltanto dunque alle persone detenute è stata fornita una nuova occasione per misurarsi con il proprio passato e con quel che resta del proprio futuro (in alcuni casi vengono oggi all'esame della magistratura di sorveglianza, per la prima volta nel merito, posizioni di condannati che hanno già affrontato più di due decenni di carcere effettivo), ma agli stessi operatori penitenziari si è chiaramente ricordato quanto sia fondamentale il loro lavoro di osservazione e trattamento, destinato, oggi più che mai, a fare la differenza”.

Ancor di più ciò è fondamentale nel momento in cui si parlerà di concessione della libertà condizionale dove è necessario accertare il “ravvedimento” del detenuto.

In base a quanto delineato dai riferimenti sopra citati, dovremmo interrogarci a fondo, quindi, su quali assi e con quali strumenti valutare i cambiamenti di personalità nell'ottica della valutazione del rischio di recidiva partendo dalla revisione critica ma non esaurendo la valutazione su questa.

La valutazione del “pericolo di ripristino”, dal punto di vista psicologico, dovrà cogliere gli elementi del modello del risk assessment, pratica rivolta alla prevenzione della ricaduta criminale e al trattamento dell'autore di reato, che muove dal paradigma delle carriere criminali, della continuità antisociale e del recidivismo.

Se la valutazione della pericolosità sociale non si basa solamente su fatti giuridici (collaborazione effettiva, impossibile o inesigibile) di quale contributo tecnico scientifico può beneficiare? La Professoressa Georgia Zara, ad esempio, anche in pubblicazioni recenti,⁵ ha introdotto una riflessione sull'importanza, anche nel contesto giuridico italiano, di una valutazione del rischio in ambito criminologico. Se da una parte si evidenzia anche in Italia lo

⁵ Zara G., (2016)

spazio professionale dell'agire psicologico nel fornire alla Magistratura di Sorveglianza elementi per l'istruttoria, dall'altro non viene effettuata una sistematizzata valutazione del rischio ma una valutazione troppo spesso priva di specializzazione di competenze scientifiche e metodologiche che dovrebbero essere propedeutiche a una valutazione specialistica. Per questo la professoressa Zara sottolinea l'importanza di formalizzare una prassi professionale che permetterebbe maggior efficacia e, aggiungo io, maggior credibilità, all'intervento trattamentale e rieducativo sull'autore di reato e una più funzionale collaborazione fra operatori della giustizia e esperti della psicologia.

In un momento dove è richiesto di legiferare, di lasciare il certo per un ignoto che spaventa molto il Paese, credo sia doveroso il contributo della ricerca e la voce tecnico-scientifica dei professionisti chiamati a valutare il detenuto, a vantaggio di un dibattito laico e non sollecitato dalla percezione di paura. La sicurezza sociale passa, infatti, dalla prevenzione prima ancora che dalla repressione.

3.1. Alcuni spunti di riflessione dai quali iniziare

Il trattamento, è prassi che debba partire dalla revisione critica.

“Non fraintendiamo - afferma Bortolato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel suo recente “Vendetta pubblica”⁶- la revisione critica non vuol dire necessariamente ammissione di responsabilità. Quando parliamo di revisione critica non significa che il detenuto deve confessare e ammettere di aver commesso il reato. Il diritto al silenzio, di proclamarsi innocenti, è sempre garantito dall'ordinamento, anche dopo la condanna. Revisione critica significa partire da una riflessione su quanto sta scritto nella sentenza di condanna. Anche solo una minima riflessione sul mondo di valori toccato dal reato, su ciò che emerge dalla vita vissuta, sul contesto dal quale il carcerato proviene per cominciare a guardare al futuro, a un futuro diverso”.

Ed anche “il condannato deve dimostrare di avere una qualche consapevolezza delle proprie pregresse condotte antigiuridiche o quantomeno dei valori che sono implicati nell'addebito che gli è stato mosso (dobbiamo ricordare infatti che chiunque, anche dopo la condanna, può continuare a proclamarsi innocente, tant'è che il nostro ordinamento giuridico prevede la revisione del processo se emergono nuove prove che scagionano il reo pur dopo una condanna definitiva).

La revisione critica è centrale nel trattamento penitenziario perché evidenzia un mutato atteggiamento nei confronti del reato o, comunque, nei confronti di una pregressa negativa

⁶ Bortolato M., Vigna E. (2020).

condotta di vita costellata di comportamenti antiggiuridici e che permette di fare una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati che, però, non può essere valutata esclusivamente basandosi sull'ammissione e sul riferito del reato, ma anche, e forse soprattutto, sulla consapevolezza del suo disvalore.

Accertata quindi la centralità della revisione critica, l'ambito di osservazione si allarga; non appare sufficiente per supportare la valutazione di pericolosità e di rischio di recidiva che viene chiesto in assenza di collaborazione. Si dovrà trovare quindi la modalità scientificamente fondata e possibilmente evidence based di giungere alla valutazione di una dissociazione interna del detenuto dal contesto criminale di appartenenza laddove abbiamo a che fare indubbiamente con soggetti ad alta complessità sia per reati sia per struttura di personalità.

Il condannato per reati associativi è una realtà a sé stante della popolazione detenuta che impone alle scienze psicologiche un surplus di valutazione.

Il contributo tecnico, che a mio avviso potrebbe offrire la nostra categoria professionale, dovrà rispondere a domande importanti come: da quali fattori comportamentali e personologici possiamo verosimilmente presumere che non vi è più un pericolo di ripristino dei legami mafiosi? Da cosa possiamo dedurre una reale dissociazione? Con quali strumenti?

Le risultanze di questo approfondimento teorico e metodologico sarebbero funzionali e di supporto ad un'eventuale proposta di legge o anche di stimolo alla produzione di linee guida condivise con la Magistratura di Sorveglianza.

Oltre alle domande già suggerite ne individuamo molte altre che possono guidare la valutazione e la scelta di metodologie e modelli teorici di riferimento all'osservazione scientifica della personalità.

Ad esempio, a quale bisogno criminogenico ha risposto l'appartenenza criminale? Il reato e l'appartenenza mafiosa sono fattori di rischio statici, quali sono i fattori dinamici da valutare, che possono mutare nel tempo? Quali sono le dinamiche etnografiche antropologiche che governano l'appartenenza alle diverse associazioni mafiose?

Gli studi psicologici sul fenomeno mafioso⁷ (Cosa Nostra in particolare) hanno ormai da tempo approfondito l'idea che la mafia sia una realtà "ad una dimensione", dogmatica e fondamentalista che svolge una funzione fondante l'identità dei suoi affiliati, promuovendone l'identificazione totale con essa. La conseguenza principale di questa funzione è che gli affiliati non recepiscono altra identità al di fuori di quella che il sistema criminale conferisce loro, l'identità perde quindi ogni dimensione soggettiva, chiusa ad ogni possibile scenario riflessivo.

⁷ Lo Verso.

Su quali esperienze quindi si modifica, evolve, tale identità? In che modo esperienze trattamentali, occasioni di inserimento, attività pro sociali e interventi di giustizia riparativa integrano e modificano l'identità che è stata mafiosa?

Sintetizzando, anche perché di domande ce ne sarebbero molte altre, appare fondamentale, a nostro avviso, sistematizzare la valutazione partendo dal modello del risk assessment, tarandolo sulla specificità dei reati associativi e quindi includendo nelle variabili da osservare quelle che discendono dal particolare studio delle "personalità mafiose" e inserendo a pieno titolo nel trattamento azioni di giustizia riparativa attraverso lo strumento della mediazione penale sperimentando il detenuto in un ruolo attivo, possibile solo alla presenza di cambiamento di fronte alle vittime dell'agire mafioso.

Questo mio è solo un invito e non può e non vuole essere esaustivo dell'argomento ma chiede ad altri di unire le competenze per provare a dare una risposta tecnico-scientifica al legislatore. Un serio contributo professionale che possa consentire da un lato il mantenimento della garanzia di sicurezza sociale anche nella modifica delle norme e dall'altro il diritto del detenuto alla rieducazione anche quando responsabile di reati gravi e odiosi come quello annoverati nel 4 bis.

Bibliografia

AA.VV. (2016) *Stati generali dell'esecuzione penale. Visti dall'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere penali italiane*. Pacini giuridica, Pisa.

BORTOLATO M., VIGNA E. (2020) *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*. Editori Laterza, Bari.

LO VERSO G. (1998) *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*. Franco Angeli, Milano

ZARA G., (2016) *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*. Il Mulino, Bologna.